

**Schema di Contratto di Servizio Quadro da sottoscrivere tra la  
Regione Campania e la SCABEC S.r.l.**

**REP. N.**

**REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE CAMPANIA**

L'anno ...il giorno.... del mese di..... in Napoli, nella sede della Giunta Regionale della Campania, Via S. Lucia n. 81, innanzi a me .....

**TRA**

La Regione Campania (di seguito nominata Regione) C.F n. 8001199063, con sede legale in Napoli alla via S. Lucia n. 81, nella persona di.....

e

La SCABEC (Società Campana per i Beni Culturali) s.r.l., con sede legale in Napoli alla via S. Lucia n. 81, rappresentata dal dott. Alessandro Porzio, nato a Lucera (FG) il 15/12/1969, nella qualità di amministratore unico, giusta .....

**PREMESSO**

- che la Regione Campania, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, ed ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, così come modificato dalla l. cost. 3/2001, ha il compito di valorizzare i beni culturali ed ambientali e di promuovere ed organizzare le attività culturali;
- che la Regione Campania, con delibere di G.R. n. 6265 del 20.12.02, n. 623 del 14.2.03 e n. 1263 del 28.3.03 ha previsto la costituzione di una società di capitali per la gestione dei beni e delle attività culturali presenti nel territorio regionale;
- che, pertanto, con atto in data 7 maggio 2003, rep. 23851, racc. n. 7669, avanti al dott. Pierpaolo Zarrilli, coadiutore (giusta provvedimento del Consiglio Notarile in data 07/04/2003) del dott. Enrico Santangelo, Notaio iscritto al Ruolo dei Distretti Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, veniva costituita una società unipersonale a responsabilità limitata con denominazione SCABEC s.r.l. con capitale sociale sottoscritto per intero dalla regione Campania;
- che, giusta la già richiamata delibera di G.R. n. 623 del 14/02/2003, veniva dato mandato al Dirigente del Settore Tutela Beni Paesistici-Ambientali e Culturali della Regione Campania affinché, previo espletamento della procedura di evidenza pubblica necessaria per l'individuazione dei soci privati, cui riservare un numero di azioni ordinarie corrispondente al 49% del capitale sociale, procedesse alla trasformazione della SCABEC s.r.l. in società per azioni, con contestuale aumento del capitale sociale fino ad 1.000.000 di euro;
- che, a seguito di delibera di G.R. n. 1956 del 22/10/2004, la SCABEC s.r.l, previa delibera assembleare dell'8/11/2004, procedeva all'adeguamento delle proprie norme statutarie alle nuove disposizioni in materia di società commerciali (d. lgs. n. 6/03 e s.m.i.) nonché all'allineamento delle stesse alle indicazioni della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia di affidamenti diretti;
- che, pertanto, la Regione Campania esercita sugli organi e sulle attività della SCABEC un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- che, ai sensi dell'art. IV dello Statuto della SCABEC, la società ha lo scopo di "valorizzare il sistema dei Beni e delle Attività Culturali quale fattore dello sviluppo della Regione Campania" e svolge "la quasi totalità delle attività sociali in favore della Regione Campania, ovvero a favore di beni o società di proprietà della Regione Campania o da essa controllate";
- che la Regione Campania, nel rispetto dei principi di efficienza, economicità ed efficacia, intende affidare alla SCABEC la gestione di attività finalizzate alla valorizzazione ed al miglioramento delle condizioni di fruizione dei beni e delle attività culturali presenti nel territorio, di pertinenza regionale o che alla Regione siano trasferiti dallo Stato o dagli enti locali mediante appositi accordi da stipularsi ai sensi dell'art. 112, d.lgs. n. 42/04;
- che, all'uopo, la Regione Campania, sulla base dei dati in suo possesso relativi alla gestione dei beni e delle attività culturali nell'ultimo quadriennio, intende, compatibilmente con le risorse del bilancio regionale, sostenere l'attività della SCABEC e, pertanto, finanziare la gestione dei servizi e degli interventi contemplati nella presente contratto fino al concorrere di un importo massimo di 15 milioni di euro in ragione di anno;
- che l'art. 115 del Nuovo Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/04), nel promuovere forme di gestione indiretta delle attività di valorizzazione di beni culturali, prescrive altresì che il rapporto tra l'Ente titolare delle attività ed il soggetto affidatario sia regolato con apposito contratto di servizio, nel quale siano specificati, tra l'altro, i livelli qualitativi di erogazione del servizio e di

professionalità degli addetti, nonché i poteri di indirizzo e controllo spettanti al titolare dell'attività stessa;

- che, pertanto, occorre definire il quadro generale dei reciproci diritti ed obblighi, da integrarsi con futuri, appositi contratti integrativi, con i quali saranno disciplinati, tra l'altro, le modalità ed i relativi corrispettivi dovuti per l'esecuzione dei servizi e degli interventi;
- che giusta delibera di G.R. n. del è stato approvato il presente schema di Contratto di Servizio Quadro.

Tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:

#### **Art. 1 - Premessa**

La premessa è patto e forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### **Art. 2 - Oggetto del contratto**

1. La Regione Campania, in seguito denominata "Regione", affida alla SCABEC (in seguito denominata SOCIETA') la gestione di servizi e di interventi finalizzati alla valorizzazione dei beni e delle attività culturali di pertinenza regionale e/o di pertinenza degli enti partecipati dalla Regione, ovvero la cui gestione sia trasferita alla Regione dallo Stato o dagli Enti locali mediante appositi accordi.
2. La Società dovrà operare con l'obiettivo di garantire la fruizione pubblica dei Beni Culturali, migliorando la qualità e la quantità dei servizi offerti alla collettività.
3. La Società, in particolare, avrà il compito di svolgere le seguenti attività:
  - gestire direttamente i Beni e le Attività Culturali così come individuati dal D.Lgs. 42/04;
  - progettare e realizzare piani di promozione integrati e complessi per la fruizione dei Beni e delle Attività Culturali ;
  - organizzare mostre ed altri eventi culturali di ampio respiro;
  - promuovere spettacoli ed eventi turistici collegati alla fruizione dei Beni Culturali;
  - promuovere a livello locale opportunità di creazione di impresa nella filiera dei Beni e delle Attività Culturali;
  - promuovere a livello regionale un sistema catalografico integrato, individuando anche possibilità di sviluppo nella modellistica e di ritorni commerciali;
  - svolgere, all'interno della filiera dei beni e delle attività culturali ed in relazione alla valorizzazione di centri storici, complessi monumentali, parchi di interesse archeologico od ambientale e simili, azioni per il recupero, la ristrutturazione, la riconversione e la rivendita di attività immobiliari, anche mediante lo strumento della finanza di progetto;
  - svolgere attività di informazione, addestramento e formazione professionale nella filiera dei Beni e delle Attività Culturali;
  - effettuare studi e ricerche sulla situazione esistente e sul potenziale economico della filiera dei Beni e delle Attività Culturali, individuando i fattori critici di successo e gli eventuali ostacoli allo sviluppo, nel contesto regionale, nazionale ed internazionale;
  - effettuare studi su consistenza e tipologia delle professionalità necessarie allo sviluppo del settore dei Beni e delle Attività Culturali;
  - erogare servizi di supporto ad iniziative nella filiera dei Beni e delle Attività Culturali promosse da altri operatori;
  - gestire per conto della Regione fondi finalizzati ad interventi nella filiera dei Beni e delle Attività Culturali istituiti con legge regionale, nazionale, o provenienti dall'Unione Europea;
  - progettare e mettere in atto strumenti, anche innovativi in tutte le aree di impresa con particolare riguardo alle tematiche del personale, dei diritti d'autore e di immagine e dell'informatica funzionale ai Beni ed Attività Culturali;
  - monitorare sistematicamente le opportunità di accesso a fondi ed agevolazioni finanziarie;
  - svolgere, anche attraverso accordi di natura commerciale, attività di progettazione, prototipazione, sviluppo ed applicazione delle tecnologie informatiche alla filiera dei Beni e delle Attività Culturali;
  - promuovere e sviluppare, all'interno della filiera dei Beni e delle attività Culturali, accordi, consorzi e convenzioni con Enti Locali, altri soggetti pubblici e privati, imprese e/o investitori sia nazionali sia internazionali;
  - effettuare ricerca di sponsor per cofinanziare iniziative, eventi, progetti inerenti i Beni e le attività culturali in ambito regionale
  - realizzare servizi di catering, pulizia e vigilanza per la gestione dei beni e delle attività culturali;
  - diffondere la conoscenza e favorire la fruizione del patrimonio culturale da parte degli studenti;

- provvedere, sulla scorta di appositi atti di assegnazione, all'esercizio di altre attività all'interno della filiera dei Beni e delle Attività Culturali;

### **Art. 3 - Descrizione dei servizi e degli interventi**

1. Sono ricomprese nella gestione dei beni culturali le seguenti attività:
  - A. La gestione dei servizi di accoglienza e biglietteria;
  - B. La gestione dei servizi di caffetteria e ristorazione;
  - C. La custodia, la sorveglianza ed il mantenimento delle condizioni di sicurezza dei siti;
  - D. La pulizia dei siti e la manutenzione del verde;
  - E. La gestione dello sviluppo delle raccolte museali;
  - F. La gestione dei punti vendita (Bookshop) di cataloghi e sussidi catalografici, audiovisivi ed informatici, di ogni materiale informativo, nonché delle riproduzioni di beni culturali;
  - G. L'organizzazione e la realizzazione di mostre e manifestazioni culturali;
  - H. La promozione e la pubblicità relativa ai beni ed alle attività culturali;
  - I. La gestione delle utenze;
  - J. L'organizzazione e gestione del personale;
  - K. Il sistema di controllo di gestione revisionale e consuntivo degli affidamenti;
  - L. La valutazione della fattibilità economico-finanziaria degli affidamenti a supporto della definizione e della scelta delle politiche tariffarie;
  - M. Realizzazione di nuove opere, di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e degli impianti.
  - N. La gestione del portale telematico dei Beni e delle Attività Culturali della Regione Campania.

### **Art. 4 - Durata**

1. Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione, avrà durata fino al 31 dicembre 2014 e non è tacitamente rinnovabile.
2. Entro tre mesi dalla scadenza contrattuale, la Regione accerterà la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per il rinnovo del contratto ed, ove verificata detta sussistenza, comunicherà alla Società la volontà di procedere al detto rinnovo.
3. In caso di mancato rinnovo la Società cesserà la gestione dei servizi e degli interventi.
4. La Società, in caso di mancato rinnovo, rimetterà i siti alla stessa affidati a disposizione della Regione entro dieci giorni dalla scadenza contrattuale, ovvero nel termine indicato nel provvedimento di revoca di cui al successivo art. 17, senza che la Regione sia tenuta ad alcun onere, ovvero a corrispondere alcunché a qualsiasi titolo dovuto.
5. In caso di inosservanza dei termini di cui al precedente comma, la Regione provvederà d'ufficio a liberare da persone e cose i siti affidati per l'espletamento dei servizi e degli interventi di cui agli artt. 2 e 3, con spese a carico della Società.

### **Art. 5 - Affidamento dei servizi e degli interventi**

1. L'affidamento alla Società dei servizi e degli interventi di cui agli artt. 2 e 3 avverrà, nel quadro disegnato dal presente contratto, previa stipula di appositi contratti integrativi.
2. La Società presenterà alla Regione un progetto esecutivo per la gestione del servizio e/o per l'esecuzione dell'intervento, nel quale saranno, tra l'altro, individuati:
  - a) tipologia del servizio e/o dell'intervento ed obiettivi da conseguire;
  - b) modalità di esecuzione del servizio e/o dell'intervento;
  - c) costi unitari e complessivi del servizio e/o dell'intervento;
  - d) risorse umane e materiali impiegate per l'esecuzione del servizio e/o dell'intervento;
  - e) standard qualitativi, quantitativi ed economici cui attenersi nell'esecuzione del servizio e/o dell'intervento sulla base dei parametri determinati dalla Regione.
  - f) modalità di esercizio delle attività di monitoraggio sull'esecuzione del servizio e/o dell'intervento.
3. La Regione approverà il progetto esecutivo unitamente allo schema di contratto integrativo, impegnando le risorse all'uopo destinate nei limiti di cui al successivo art. 10.

### **Art. 6 - Gestione dei servizi e degli interventi**

La Società gestirà i servizi e gli interventi affidati nel pieno rispetto della vigente normativa, generale e di settore.

La Società potrà gestire i servizi e gli interventi affidati con proprio personale dipendente e con proprie strutture.

La Società, quale stazione appaltante, può procedere all'affidamento dei servizi e degli interventi oggetto del presente contratto nel rispetto della normativa vigente, interna e comunitaria, salva comunque la responsabilità in capo alla Società.

La Società ha piena facoltà, nel rispetto degli standard di qualità e quantità prefissati mediante appositi contratti integrativi del presente atto, di utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi ritenuti più idonei per il conseguimento di più elevati livelli di efficienza ed economicità nella gestione dei servizi e degli interventi. Resta inteso che la Società è l'unica responsabile nei confronti della Regione, qualsiasi sia la forma di gestione scelta per i singoli servizi ed interventi.

#### **Art. 7 - Esclusività del servizio**

Per tutta la sua durata, il presente contratto conferisce alla Società il diritto esclusivo di esercitare i servizi e gli interventi di cui ai precedenti artt. 2 e 3.

#### **Art. 8 - Obblighi della Regione**

1. La Regione si impegna nei confronti della Società ad agevolare il migliore espletamento delle attività disciplinate dal presente contratto. La Regione, nell'ambito del proprio ruolo di coordinamento e di indirizzo, eserciterà le seguenti funzioni:

- definizione, previa apposita richiesta scritta, delle priorità su cui focalizzare le principali fasi di esecuzione delle attività di cui ai precedenti artt. 2 e 3 del presente contratto;
- identificazione dei principali ambiti o siti su cui concentrare le attività di cui ai precedenti artt. 2 e 3;
- monitoraggio e controllo tra l'esecuzione del servizio affidato e gli obiettivi e gli standard cui attenersi ai sensi dell' art. 5;
- supporto attraverso i propri database normativi e documentali.

#### **Art. 9 - Obblighi della Società**

1. La Società, nello svolgimento delle attività affidate, si obbliga:

- a garantire che la gestione dei beni e delle attività culturali avvenga con modalità che promuovano il miglioramento della qualità dei servizi offerti e della valorizzazione dei beni culturali;
- a garantire che la gestione dei servizi e degli interventi avvenga nel rispetto dei principi di efficienza, di economicità e di efficacia, tenuto conto degli obiettivi e degli standard qualitativi, quantitativi ed economici secondo i parametri determinati dalla Regione;
- a custodire e mantenere tutti i siti, gli impianti, le strutture e le relative pertinenze, in stato di perfetta efficienza ed idoneità all'uso da parte dei visitatori;
- a garantire la regolare esecuzione delle attività affidate nel rispetto di tutte le normative vigenti, con particolare riferimento a quelle in materia di sicurezza;
- a munirsi delle iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze, permessi e quant'altro prescritto dalla legge e dai regolamenti, necessari alla esecuzione del contratto;
- a garantire che al personale utilizzato nell'espletamento dei servizi e degli interventi, di cui al presente contratto, venga corrisposto un trattamento retributivo nel rispetto dei Contratti Collettivi Nazionali di Categoria, nonché delle leggi e dei regolamenti vigenti;
- ad assicurare l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia previdenziale ed assistenziale, di sicurezza e protezione dei lavoratori;
- a garantire la totale estraneità della Regione da qualsivoglia controversia dovesse sorgere tra la stessa Società ed il personale utilizzato e/o tra la Società e terzi;
- a garantire l'elevato livello qualitativo delle competenze del personale coinvolto nell'esecuzione di ogni attività oggetto del presente contratto, con particolare riguardo agli standard che verranno di seguito definiti nei contratti integrativi del presente contratto;
- ad assumere ogni onere e spesa relativi alle utenze e a quant'altro connesso allo svolgimento dei servizi e degli interventi.

#### **Art. 10 - Finanziamento delle attività**

La Regione, in ragione delle attività di cui agli artt. 2 e 3 del presente contratto e compatibilmente con le risorse del bilancio regionale relative agli esercizi finanziari annuali, destinerà alla realizzazione delle predette attività, durante il periodo di vigenza del presente contratto, un importo annuale non superiore ai 15 milioni di euro, da reperirsi nell'ambito delle Unità Previsionali di Base cui afferiscono le singole attività previste dai succitati artt. 2 e 3. Tale importo potrà essere, dopo i primi due anni di attività, revisionato in ragione delle specifiche attività previste con i singoli contratti integrativi.

#### **Art. 11 - Beni immobili, beni mobili ed impianti**

1. I beni immobili, i beni mobili e gli impianti connessi costituenti il patrimonio dei Beni Culturali di pertinenza regionale e/o di pertinenza degli enti partecipati dalla Regione, ovvero la cui gestione sia

trasferita alla stessa Regione dallo Stato o dagli Enti Locali mediante appositi accordi, vengono affidati dalla Regione alla Società per la gestione dei relativi servizi ed interventi.

2. I beni immobili, i beni mobili e gli impianti sono specificamente individuati mediante apposito inventario da redigersi al momento della loro consegna.
3. Eventuali errori o inesattezze nella loro individuazione, ovvero nei dati ad essi riferiti potranno essere fatti rilevare da entrambe le parti entro sessanta giorni dalla data di consegna.
4. La Società, all'inizio ed al termine dell'affidamento, provvederà, a propria cura e spese, a volturare tutte le utenze relative agli impianti in esercizio.
5. Alla scadenza contrattuale la Società non avrà diritto a percepire dalla Regione alcun compenso o rimborso per le opere migliorative eseguite sui beni immobili, sui beni mobili e sugli impianti che resteranno di pertinenza regionale.

#### **Art. 12 - Realizzazione nuove opere, manutenzione ordinaria e straordinaria di beni ed impianti**

1. La Società si impegna a progettare e realizzare le opere che si renderanno necessarie per il corretto svolgimento del servizio nel pieno rispetto delle norme di cui al d. lgs. 42/04 ed in conformità alle disposizioni vigenti in materia di affidamenti di lavori, forniture e servizi secondo l'evidenza pubblica.
2. Tali interventi dovranno essere autorizzati dalla Regione ed, ove necessario, sottoposti al parere preventivo delle Soprintendenze competenti e dovranno essere coerenti con quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti.
3. Tra le attività di manutenzione affidate alla Società si individuano le seguenti tipologie:
  - manutenzione ordinaria, intendendosi per tale tutti gli interventi che servono per mantenere i beni e gli impianti esistenti nel corretto stato di decoro, efficienza e funzionalità;
  - manutenzione straordinaria nei limiti degli importi destinati ai sensi del precedente art. 10, intendendosi per tale gli interventi di recupero, consolidamento, ristrutturazione del patrimonio immobiliare all'interno della filiera dei Beni e delle Attività Culturali.

#### **Art. 13 - Responsabilità e coperture assicurative**

1. Qualora dall'esecuzione del presente contratto e dalle attività ad esso connesse, nonché dall'uso di beni ed impianti, derivassero danni di qualunque natura alla Regione o a terzi (danni a cose, persone, interruzioni di attività, perdite patrimoniali, ecc.), la Società ne assume ogni responsabilità ed è tenuta ad intervenire tempestivamente per il ripristino immediato dei danni alle cose (ove possibile), con assunzione diretta, a proprio esclusivo carico, di tutti gli oneri indennitari e/o risarcitori. In ogni caso la Società è tenuta a dare tempestiva comunicazione alla Regione di qualunque evento dannoso si sia verificato nel corso dell'esecuzione delle attività e/o degli interventi di cui al presente contratto.
2. La Società produce ed allega copia della polizza assicurativa n. XXXXXX da questa stipulata con la Compagnia XXXXXXXX, atta a garantire la copertura per i rischi di responsabilità di qualsiasi tipo causati a terzi ( lesioni personali, danni a cose, interruzione di attività, perdite patrimoniali, ecc.) e alla Regione Campania, nonché per i danni alle opere preesistenti o a quelle sulle quali si eseguiranno servizi e/o lavori per l'intera durata dell'affidamento, se non già coperti da garanzie assicurative stipulate dalla Regione.
3. La Società sarà ritenuta unica e diretta responsabile nei confronti della Regione e dei terzi per il risarcimento dei danni di qualsiasi tipo, senza alcuna possibilità di chiamare in causa per il risarcimento - nel rapporto con la Regione e con i terzi danneggiati - eventuali soggetti estranei al presente contratto.
4. La Società non risponderà dei danni derivanti dall'omessa, ritardata od incompleta attuazione di interventi qualora tali eventi derivino da ritardi o carenze, contestati e formalizzati dalla Società, imputabili alla Regione nell'adozione degli atti amministrativi di propria competenza.

#### **Art. 14 - Controllo della gestione dei servizi e degli interventi**

1. La Regione si riserva il diritto di controllare, attraverso il Dirigente del Settore competente, in qualità di Supervisore, che la gestione dei servizi e degli interventi avvenga nel pieno rispetto delle condizioni fissate dal presente contratto ed in particolare degli obiettivi e degli standard qualitativi, quantitativi ed economici dalla stessa definiti nei contratti integrativi del presente atto.
2. Al fine di consentire alla Regione di esercitare tale controllo, nonché per la verifica dell'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente, la Società si impegna a fornire al Supervisore tutte le informazioni dallo stesso richieste, a consentire visite ed ispezioni ed ogni altra operazione conoscitiva di carattere tecnico.
3. La Società si obbliga a comunicare alla Regione, entro il mese di ..... di ogni anno:
  - i dati relativi all'esercizio precedente concernenti il livello di servizio offerto, misurato attraverso idonei indicatori di prestazione, preventivamente concordati nei singoli contratti integrativi;

- i dati tipici della gestione, relativi all'esercizio precedente, con particolare riferimento - a titolo esemplificativo e non esaustivo - a:
  - a) andamento della vendita dei biglietti e dati relativi al numero di visitatori registrati, secondo idonee divisioni per tipologia;
  - b) numero di operatori utilizzati, secondo idonee suddivisioni per categoria;
  - c) numero di ore di servizio;
  - d) rilevazioni statistiche in ordine al livello di soddisfazione del mercato;
  - e) una relazione nella quale siano descritti e documentati i dati relativi agli investimenti, ai servizi, agli interventi ed ai tempi di realizzazione degli stessi.
- 4. La Società dovrà comunicare alla Regione, per l'assunzione dei provvedimenti di propria competenza, ogni elemento utile a garantire la piena osservanza del presente contratto.
- 5. La Società si obbliga ad adottare un sistema di qualità aziendale certificato, relativo ai servizi oggetto di affidamento, entro un triennio dalla data di stipula del presente contratto.

#### **Art. 15 - Contestazioni, inadempimenti, penali**

1. Qualora la Società si rendesse inadempiente rispetto agli obblighi assunti con il presente atto, la Regione dovrà darne formale diffida scritta contestando l'addebito.
2. La diffida, da inviarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dovrà contenere l'esatta descrizione dei fatti contestati ed un congruo termine per l'adempimento.
3. Entro il termine indicato, la Società potrà presentare le proprie deduzioni o provvedere all'adempimento.
4. Con i singoli contratti integrativi, la Regione definirà fattispecie di inadempimento che, pur non dando luogo alla risoluzione del contratto, comportino a carico della società il pagamento di penali in misura prestabilita e commisurata all'entità della violazione.
5. Resta inteso che il pagamento delle penali non pregiudicherà il diritto per la Regione di richiedere il risarcimento di eventuali danni subiti.
6. L'applicazione di tutte le penali di cui al presente articolo avverrà secondo la disciplina civilistica. La Società dovrà provvedere al pagamento delle penali entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.
7. La Società, a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni contenute nel presente contratto, presenterà, prima dell'avvio del servizio, garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa a prima richiesta dell'importo di euro 500.000,00. Tale fideiussione dovrà essere mantenuta per tutta la durata del contratto, e periodicamente adeguata in proporzione alla consistenza degli affidamenti e, comunque in misura non superiore al 3% degli importi affidati.
8. La Regione potrà escutere totalmente o parzialmente la garanzia anche a copertura delle penali comminate ai sensi dei precedenti commi. La Società s'impegna a ricostituire l'intero ammontare entro 30 giorni dalla comunicazione di avvenuta escussione, pena la risoluzione del contratto. In tale caso la Regione provvederà a diffidare la società per la reintegra della cauzione. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni dalla ricezione della diffida, il contratto si intenderà risolto.

#### **Art. 16 - Risoluzione del contratto**

1. Il contratto si intenderà risolto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi :
  - a) qualora la società venga dichiarata in stato di fallimento, posta in liquidazione o venga sottoposta ad altra procedura concorsuale, tale da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto contrattuale per il venir meno delle garanzie e delle condizioni di stabilità originarie;
  - b) per ritardi o interruzioni delle attività ovvero per la carenza degli standard qualitativi nella gestione dei servizi e nella realizzazione degli interventi affidati, imputabili alla Società, che non consentano o che, comunque, compromettano il regolare svolgimento dei servizi e degli interventi puntualmente descritti nei singoli contratti integrativi;
  - c) per gravi e reiterate infrazioni delle norme di legge e/o del presente contratto e/o dei singoli contratti integrativi, imputabili a dolo o colpa grave del gestore;
  - d) per cessione del contratto o dei singoli contratti integrativi da parte della Società;
  - e) per mancata costituzione o reintegrazione della garanzia fideiussoria.

#### **Art. 17 - Revoca dell'affidamento**

La Regione può esercitare il potere di revoca dell'affidamento alla Società per gravi motivi di pubblico interesse, non sussistendo, in tal caso, le ragioni di opportunità per la prosecuzione del rapporto.

#### **Art. 18 - Regolazione dei rapporti alla scadenza dell'affidamento**

In caso di mancato rinnovo del contratto, allo scadere del termine contrattuale, o in qualsiasi altro caso di interruzione anticipata della stessa, non potrà essere posta a carico della Regione la prosecuzione del rapporto di lavoro o di incarico con il personale dipendente della Società o di eventuali terzi gestori.

**Art. 19 - Foro competente**

Per ogni contestazione che dovesse sorgere in ordine all'interpretazione, attuazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del presente atto, ivi comprese quelle non risolte in base al precedente articolo 15, esclusivamente competente sarà il Foro di Napoli.

**Art. 20 - Disposizioni transitorie**

Qualora non si riesca a provvedere alla voltura dei contratti d'utenza (ad esempio luce, acqua, gas) al momento del passaggio della gestione e le spese di dette utenze siano ancora sostenute dalla Regione, la Società si impegna a rimborsare la Regione fino alla avvenuta volturazione.

**Art. 21 - Spese contrattuali**

1. Le spese tutte dipendenti e conseguenti alla stipula del presente atto sono a carico della Società.
2. Il presente atto sarà sottoposto a registrazione. Le relative spese sono poste a carico della Società.

**Art. 22 - Norma di chiusura**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle norme legislative ed alle altre disposizioni vigenti in materia.

**Allegati:**

- 1) \_\_\_\_\_
- 2) \_\_\_\_\_
- 3) \_\_\_\_\_
- 5) \_\_\_\_\_

Napoli, lì \_\_\_\_\_

Approvato, letto e sottoscritto:  
Per la Regione Campania

\_\_\_\_\_

per la Società  
L'Amministratore Unico

\_\_\_\_\_

**STATUTO**  
**TITOLO PRIMO**  
**Denominazione - Sede - Durata**

**Art. I**

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "SCABEC S.r.l."

**Art. II**

La società ha sede legale in Napoli all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile. La sede amministrativa è situata presso la sede sociale.

Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non comporterà modifica dello statuto.

Con decisione dell'organo amministrativo la società potrà istituire e sopprimere succursali, agenzie, uffici e rappresentanze anche altrove, mentre per l'istituzione di sedi secondarie è necessaria la decisione dei soci.

**Art. III**

La società ha durata fino al 31.12.2030 e potrà essere prorogata una o più volte o sciolta anticipatamente con l'osservanza delle disposizioni di legge a tale momento vigenti.

**TITOLO SECONDO**  
**Oggetto sociale**

**Art. IV**

La società ha lo scopo di valorizzare il sistema dei Beni e delle Attività Culturali quale fattore dello sviluppo economico della Regione Campania. La società si pone l'obiettivo di costituire un punto di eccellenza per il settore, confrontandosi anche con le migliori esperienze internazionali.

Pertanto lo svolgimento della quasi totalità delle attività sociali indicate al successivo art. V, deve, comunque, essere effettuato in favore della Regione Campania, ovvero, a favore di beni o società di proprietà della Regione Campania o da essa controllate.

**Art. V**

La società, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà:

- 1) gestire direttamente, i Beni e le Attività Culturali così come individuati dal D.Lgs. n. 42/2004;
- 2) progettare e mettere in atto strumenti, anche innovativi, in tutte le aree d'impresa; particolare attenzione andrà posta alle tematiche del Personale, dei diritti d'autore ed immagine e dell'informatica funzionale ai Beni ed Attività Culturali;
- 3) effettuare studi e ricerche sulla situazione esistente e sul potenziale economico della filiera dei Beni e delle Attività Culturali, individuando i fattori critici di successo e gli eventuali ostacoli allo sviluppo, nel contesto regionale, nazionale ed internazionale;
- 4) progettare e realizzare piani di promozione integrati e complessivi per la fruizione di Beni e delle Attività Culturali; organizzare mostre ed altri eventi culturali di ampio respiro; promuovere spettacoli ed eventi turistici collegati alla fruizione dei Beni Culturali;
- 5) promuovere a livello locale opportunità di creazione di impresa nella filiera dei Beni e delle Attività Culturali, offrendo servizi di assistenza nella fase di avvio;
- 6) erogare servizi di supporto ad iniziative nella filiera dei Beni e delle Attività Culturali promosse da altri operatori (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: promozione convegnistica);
- 7) effettuare studi su consistenza e tipologia delle professionalità necessarie allo sviluppo del settore dei Beni e delle Attività Culturali;
- 8) monitorare sistematicamente le opportunità di accesso a fondi ed agevolazioni finanziarie, tra cui: POR asse II; POR asse III - Risorse Umane; POR misura 6.5 - Sviluppo della internazionalizzazione e della cooperazione internazionale e POR asse IV - Turismo;
- 9) gestire per conto della Regione o di altri soggetti, e sulla base di apposite convenzioni, fondi finalizzati a interventi nella filiera dei Beni e delle Attività Culturali, istituiti con legge regionale,



- nazionale o provenienti dall'Unione Europea;
- 10) promuovere a livello regionale un sistema catalografico integrato, individuando anche le possibilità di sviluppi nella modellistica e di ritorni commerciali;
  - 11) svolgere e/o promuovere, all'interno della filiera dei Beni e delle Attività Culturali (ed in relazione alla valorizzazione di centri storici, complessi monumentali, parchi di interesse archeologico od ambientale e simili), azioni per il recupero, la ristrutturazione, la riconversione e la rivendita di attività immobiliari, anche mediante lo strumento della Finanza di Progetto;
  - 12) promuovere e sviluppare, all'interno della filiera dei Beni e delle Attività Culturali, accordi, consorzi e convenzioni con Enti Locali, altri soggetti pubblici o privati, imprese e/o investitori sia nazionali sia internazionali;
  - 13) svolgere attività di informazione, addestramento e formazione professionale nella filiera dei Beni e delle Attività Culturali, anche attraverso strumenti innovativi e convenzioni con le università;
  - 14) svolgere, anche attraverso accordi di natura commerciale, attività di progettazione, prototipazione, sviluppo ed applicazione delle tecnologie informatiche alla filiera dei Beni e delle Attività Culturali;
  - 15) provvedere, sulla scorta di appositi atti di assegnazione, all'esercizio di altre attività all'interno della filiera dei Beni e delle Attività Culturali.

Nel quadro delle suindicate attività, la Regione Campania potrà conferire alla società incarichi specifici i cui obiettivi e finalità dovranno essere definiti in appositi atti emanati dalla stessa amministrazione.

#### **Art. VI**

La Società potrà compiere tutte le azioni che saranno ritenute necessarie o utili dal Consiglio di Amministrazione, per il conseguimento dello scopo sociale.

### **TITOLO TERZO Capitale sociale**

#### **Art. VII**

Il capitale sociale è di Euro 100.000,00 (centomila), ripartito in quote anche di diverso ammontare.

Le quote sono divisibili entro i limiti determinati dalla legge e sono trasferibili liberamente per atto tra vivi e per causa di morte, fermo restando il limite minimo di partecipazione della Regione Campania del 51% per l'intera durata della società.

In caso di trasferimento delle quote per atto tra vivi a terzi, o di costituzione di usufrutto sulle stesse, l'operazione è comunque soggetta al gradimento del consiglio di amministrazione che delibererà con le maggioranze di cui all'art. 2388 c.c. In caso di diniego, questo dovrà essere motivato.

Il capitale sociale potrà essere aumentato mediante l'emissione di nuove quote da offrirsi in opzione ai soci in proporzione al capitale da essi posseduto. In ogni caso, l'aumento di capitale sociale dovrà mantenere la presenza della Regione Campania in misura maggiore o uguale al 51 % del capitale sociale così come risultante dall'aumento stesso.

### **TITOLO QUARTO Assemblee**

#### **Art. VIII**

Le Assemblee si tengono presso la sede sociale, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. IX**

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; è fatta salva la convocazione entro un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del codice civile.

#### **Art. X**

La convocazione dell'assemblea viene fatta a cura dell'organo amministrativo con lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni liberi prima dell'adunanza. Tale lettera deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Sono tuttavia valide le assemblee anche non convocate come sopra qualora sia presente l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dei relativi argomenti.

#### **Art. XI**

Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare con delega scritta anche non autenticata, da altra persona non amministratore o dipendente della società e, in ogni caso, nel rispetto degli ulteriori limiti di cui all'art. 2372 c.c.

Gli enti e le società legalmente costituite possono intervenire all'assemblea a mezzo di persona designata mediante delega scritta.

Spetta al presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

#### **Art. XII**

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario designato dal Presidente, anche non socio e sceglie, se lo crede opportuno, due scrutatori tra i soci o i sindaci.

#### **Art. XIII**

Fermo quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo, l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 51% del capitale sociale. Essa delibera a maggioranza assoluta. Salvo che non avvengano per acclamazione unanime, le nomine delle cariche sociali devono essere fatte a maggioranza relativa.

Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 c.c. l'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino in proprio e per delega almeno il 51% del capitale sociale.

#### **Art. XIV**

L'assemblea nomina i membri del Consiglio di Amministrazione, determinando il compenso dei Consiglieri. Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate dal processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente del Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno il verbale viene redatto dal Notaio scelto da lui.

### **TITOLO QUINTO Amministrazione**

#### **Art. XV**

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione nominato dall'assemblea, composto dal Presidente, e da membri in un numero variabile da due a sei. Il Presidente e la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati su designazione del Presidente della Giunta Regionale della Campania.

In fase di avviamento dell'attività della società i compiti di amministrazione societaria sono affidati ad un amministratore unico nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania.

La durata in carica dell'Organo di Amministrazione è stabilita dall'assemblea all'atto della nomina.

#### **Art. XVI**

Il Presidente adotta, in casi di urgenza e salvo ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva da tenersi, a pena di decadenza, entro 30 giorni, gli atti urgenti ed indifferibili.

#### **Art. XVII**

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede della società, su convocazione del Presidente ovvero quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due consiglieri. Il Consiglio viene convocato dal Presidente mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza e nei casi di urgenza a mezzo telegramma o telefax da spedirsi almeno un giorno prima. Per la validità della costituzione del

Consiglio di Amministrazione è necessaria la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente assunte con la maggioranza dei consiglieri presenti.

#### **Art. XVIII**

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza alcuna eccezione, e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali, che non siano dalla legge o dal presente statuto in modo tassativo riservati all'Assemblea dei Soci. Delibera altresì sulle azioni giudiziarie.

#### **Art. XIX**

L'assemblea dei soci nominerà un Direttore Generale su designazione del Presidente della Giunta della Regione Campania.

I compiti e le funzioni che spetteranno al Direttore Generale, nonché la durata in carica dello stesso, sono determinati all'atto della nomina.

#### **Art. XX**

La rappresentanza della società nei confronti dei terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di sua assenza o impedimento al Vice presidente. La rappresentanza della società spetta anche all'Amministratore Delegato nei limiti previsti nella delibera di delega. Il Consiglio può anche delegare l'uso della firma sociale, con quelle limitazioni che crederà opportune, ad uno o più amministratori e procuratori tanto congiuntamente che separatamente, nonché affidare speciali incarichi ai propri membri ed ai terzi assegnando ad essi, a corrispettivo delle loro prestazioni, speciali emolumenti ed interessenze anche sotto forma di partecipazione agli utili in quella misura, in quei modi e a quelle condizioni che reputerà del caso di fissare.

### **TITOLO SESTO Collegio Sindacale**

#### **Art. XXI**

Il Collegio Sindacale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e due supplenti ai quali si applicano le norme del codice civile. Il Presidente, un Sindaco Effettivo ed un Sindaco Supplente sono nominati su designazione del Presidente della Giunta Regionale della Campania.

Gli emolumenti dei sindaci sono stabiliti dall'Assemblea.

Al Collegio Sindacale spetta anche il controllo contabile, ferma rimanendo la possibilità o l'obbligo di nominare un Revisore contabile o una società di revisione.

### **TITOLO SETTIMO Bilancio - Utili - Relazioni**

#### **Art. XXII**

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio provvede entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge alla compilazione del bilancio corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale.

#### **Art. XXIII**

Sugli utili netti risultanti dal bilancio viene dedotto il 5% da assegnare alla riserva ordinaria fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. Dal residuo verrà prelevato l'importo da assegnare al Consiglio di Amministrazione nella misura che sarà determinata di volta in volta dalla Assemblea. L'ulteriore residuo verrà distribuito fra i soci, salvo che venga diversamente deliberato dall'Assemblea.

#### **Art. XXIV**

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili si prescrivono a favore della società.

**Art. XXV**

Entro il 15 maggio successivo alla chiusura di ogni esercizio sociale, ovvero entro il 15 luglio nei casi particolari di cui all'art.9, dovrà essere inviata alla Giunta Regionale e agli altri soci copia del bilancio corredato dalle Relazioni degli Amministratori e del Collegio Sindacale e dal verbale di approvazione dell'Assemblea. La società dovrà predisporre ogni anno una relazione previsionale e programmatica della propria attività al fine di verificare la compatibilità con il programma economico regionale. Tale relazione dovrà essere presentata alla Giunta Regionale e agli altri soci entro il 15 settembre di ogni anno. La società dovrà inoltre presentare ogni semestre alla Giunta Regionale e agli altri soci una relazione sullo stato di attuazione delle attività programmate.

**TITOLO OTTAVO  
Scioglimento e liquidazione****Art. XXVI**

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'Assemblea, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino in proprio e per delega almeno il 51% del capitale sociale, stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

**REP. N.**

**SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO INTEGRATIVO**

L'anno duemilaquattro, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di Dicembre in  
Napoli, Via Luigi Settembrini, presso la sede legale della Fondazione  
Donnaregina per le Arti Contemporanee,

**TRA**

La Fondazione Donnaregina per le Arti Contemporanee (di seguito  
nominata "Fondazione"), CF: \_\_\_\_\_, con sede in Napoli alla via  
Luigi Settembrini, in persona del Presidente del Consiglio  
d'Amministrazione

e

La SCABEC s.r.l., con sede legale in Napoli alla via S. Lucia n. 81,  
rappresentata da  
nella qualità di amministratore unico, .....

**PREMESSO**

- che la Regione Campania, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, ed ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, così come modificato dalla l. cost. 3/2001, ha il compito di valorizzare i beni culturali ed ambientali e di promuovere ed organizzare le attività culturali;
- che ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 42/2004 lo Stato, le regioni, gli altri enti territoriali assicurano la valorizzazione dei beni presenti negli

istituti e nei luoghi di cultura nel rispetto dei principi fondamentali fissati dallo stesso Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;

- che ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 42/04 le attività di valorizzazione dei beni culturali ad iniziativa pubblica sono gestite anche in forma indiretta ed attuate anche tramite fondazioni costituite o partecipate in misura prevalente dall'amministrazione cui i beni pertengono;

- che la Regione Campania, con deliberazione di G.R. n. 1792 del 30/09/2004, ha promosso la costituzione della Fondazione senza scopo di lucro denominata "Fondazione Donnaregina per le Arti Contemporanee" avente quale scopo la promozione, la diffusione, la fruizione e la preservazione delle opere di arte visiva, approvandone lo schema di Statuto ed individuando quale sede legale della Fondazione medesima il complesso immobiliare sito in Napoli alla via Luigi Settembrini denominato "Palazzo Donnaregina";

- che la Regione Campania, con delibere di G.R. n. 6265 del 20.12.02, n. 623 del 14.2.03 e n. 1263 del 28.3.03, ha previsto la costituzione di una società di capitali per la gestione dei beni e delle attività culturali presenti nel territorio regionale denominata SCABEC s.r.l. con capitale sociale sottoscritto per intero dalla stessa Regione Campania;

- che, ai sensi dell'art. IV dello Statuto della SCABEC, la Società ha lo scopo di "valorizzare il sistema dei Beni e delle Attività Culturali quale fattore dello sviluppo della Regione Campania" e svolge "la quasi totalità delle attività sociali in favore della Regione Campania, ovvero a favore di beni o società di proprietà della Regione Campania o da essa controllate";

- che la Regione Campania con deliberazione di G.R. n. 2387 del 22/12/2004 ha approvato lo schema di Contratto di Servizio Quadro - che si allega al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale (all. "Q") - con cui la stessa Regione ha affidato alla SCABEC s.r.l. "la gestione di servizi e di interventi finalizzati alla valorizzazione dei beni e delle attività culturali di pertinenza regionale e/o di pertinenza degli enti partecipati dalla Regione, ovvero la cui gestione sia trasferita alla Regione dallo Stato o dagli Enti locali mediante appositi accordi";
- che il Contratto di Servizio Quadro, all'art. 5, I comma, prevede che "l'affidamento alla Società dei servizi e degli interventi di cui agli artt. 2 e 3 avverrà, nel quadro disegnato dal presente contratto, previa stipula di appositi contratti integrativi";
- che la Regione Campania esercita sugli organi e sulle attività della SCABEC e della Fondazione Donnaregina per le Arti Contemporanee un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- che il Presidente della Giunta Regionale della Campania, con nota prot. n. 2453/UDCP/SEG. del 21/05/2004, ha affidato alla società SCABEC l'incarico di realizzare uno studio di fattibilità per un modello di gestione del Museo dell'Arte Contemporanea "Donnaregina" sito in Napoli alla via Luigi Settembrini;
- che la Società SCABEC, ottemperando all'incarico ricevuto, con nota prot. 258/U del 08/09/2004, ha consegnato il progetto contenente il modello di gestione sotto il profilo tecnico, economico e finanziario del Museo dell'Arte Contemporanea Donnaregina, che si allega in copia al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale (.....);

- che la Regione Campania, con la deliberazione di G.R. n. 1792 del 30/09/2004 ha previsto che la Fondazione Donnaregina per le Arti Contemporanee, per il raggiungimento dei propri scopi, possa avvalersi della Società SCABEC s.r.l.;
- che la Fondazione, nel rispetto dei principi di efficienza, economicità ed efficacia, intende affidare alla SCABEC s.r.l. la gestione delle attività finalizzate alla valorizzazione ed al miglioramento delle condizioni di fruizione del Museo dell'Arte Contemporanea "Donnaregina", sito in Napoli alla via Luigi Settembrini, consistenti nella gestione ed erogazione dei servizi e degli interventi di seguito espressamente individuati in conformità al progetto elaborato dalla Scabec;
- che, pertanto, occorre definire il quadro generale dei reciproci diritti ed obblighi, con i quali saranno previste, tra l'altro, le modalità di esecuzione dei servizi e degli interventi ed i relativi corrispettivi dovuti.

Tutto ciò premesso

le parti convengono e stipulano quanto segue:

**Art. 1 – Premessa**

La premessa e gli allegati in essa richiamati formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

**Art. 2 - Oggetto del contratto**

La Fondazione Donnaregina per le Arti Contemporanee (in seguito denominata "Fondazione"), affida alla SCABEC s.r.l. (in seguito denominata SOCIETA') i servizi e gli interventi relativi alla gestione del Museo di Arte Contemporanea Donnaregina sito in Napoli alla via Luigi Settembrini (in seguito denominato "Museo"), riguardanti sia la collezione



permanente di arte moderna sia le mostre e gli eventi culturali di volta in volta in volta pattuiti con la Fondazione.

1. La Società avrà il compito di svolgere le seguenti attività:

A. servizio di biglietteria e di accoglienza

B. servizio assistenza di sala

C. servizio di didattica

D. servizio *bookshop*

E. servizio informazioni/*call center*

F. servizio bar/caffetteria

G. servizio ristorante

H. servizio di pulizia

I. servizio di manutenzione ordinaria

J. servizio di custodia e vigilanza

K. servizi di promozione

L. allestimento di mostre ed eventi culturali

### **Art. 3 - Caratteristiche dei servizi e degli interventi**

#### **A. Servizio di biglietteria e di accoglienza**

Il servizio presuppone, da parte del personale addetto, garanzie di capacità e competenza di attendere alle seguenti attività:

predisposizione del fondo cassa ed acquisizione dei blocchetti di biglietti destinati alla vendita;

il presidio della biglietteria;

la vendita dei biglietti ai visitatori mediante biglietto elettronico;

presa in consegna dei relativi corrispettivi e custodia temporanea dell'incasso e versamento settimanale dello stesso incasso sul

conto corrente bancario indicato dalla Fondazione ;

acquisizione e manutenzione delle tecnologie necessarie alla bigliettazione elettronica;

stipula di idonea polizza assicurativa commisurata al valore degli incassi giornalieri presunti;

gestione amministrativa e rendicontazione settimanale di quanto sopra.

Il servizio verrà svolto dalle ore 10.00 alle ore 20.00, dal lunedì al venerdì, e dalle ore 10.00 alle ore 22.00 il sabato e la domenica.

E' previsto l'impiego di una unità lavorativa per l'intero periodo di apertura oltre al 30% aggiuntivo per far fronte ai picchi di affluenza.

Per l'espletamento del servizio dovranno essere utilizzate le più idonee ed aggiornate tecnologie informatiche.

Gli operatori dovranno risultare idonei alle attività di front-office, indossare la divisa e parlare correntemente almeno due lingue straniere, tra cui l'inglese.

#### **B. Servizio di assistenza di sala**

Il servizio ricomprende tutte le attività finalizzate al controllo delle opere d'arte; del corretto deflusso e comportamento dei visitatori; dell'osservanza di specifiche norme di sicurezza, da realizzare presso le sale espositive del Museo, ovvero presso le aree di accoglienza dello stesso.

Il servizio dovrà essere svolto da personale qualificato che, oltre ad una specifica competenza ed alla conoscenza di almeno due lingue straniere, tra cui l'inglese, risponda a caratteristiche di gentilezza,

buona educazione, prontezza, attitudine a relazionarsi con gli altri, orientamento al cliente.

Il personale preposto a tale attività sarà identificabile mediante idonea divisa - che verrà indossata sempre nel rispetto di regole di pulizia e decoro - nonché mediante badge identificativo. Lo stesso personale verrà dotato di idonee strumentazioni (telefoni cellulari, walkie-talkie, etc.) per comunicare al coordinatore del sito, ovvero alle forze dell'ordine eventuali casi di emergenza che si dovessero verificare.

Il servizio di assistenza di sala verrà svolto a partire dai 30 minuti antecedenti l'apertura del Museo fino ai 30 minuti successivi alla chiusura del Museo, con l'impiego contemporaneo di n. 6 unità lavorative.

### **C. Servizio di didattica**

Il servizio sarà realizzato mediante visite guidate, con l'obiettivo di creare condizioni favorevoli e stimolanti di apprendimento.

Il servizio verrà svolto mediante l'utilizzo di strumentazioni tradizionali e/o innovative, la cui gestione ed assistenza tecnica cederanno a carico della Società.

I contenuti delle attività didattiche dovranno essere adeguati al target di visitatori di riferimento e, comunque, concordati con la Direzione del Museo.

Per ciascun giorno di apertura del Museo, la Società garantirà due visite guidate per altrettanti gruppi di circa trenta visitatori.

Gli orari di inizio delle visite saranno concordati con la Direzione del

Museo anche sulla base degli andamenti delle richieste dell'utenza.

Gli operatori che realizzeranno le visite guidate dovranno risultare idonei alle attività di front-office, indossare la divisa e parlare correntemente almeno due lingue straniere, tra cui l'inglese. Dovranno altresì, possedere adeguate conoscenze sull'arte contemporanea, sulle opere esposte e sui relativi autori.

Le visite potranno essere prenotate attraverso il servizio informazioni di cui al successivo punto E.

**D. Servizio bookshop**

Per servizio bookshop si intende l'insieme di attività finalizzate alla gestione del punto vendita presso il Museo, ovvero:

approvvigionamento dei prodotti editoriali e di merchandising,  
previa approvazione degli stessi da parte della Direzione del Museo;

vendita dei suddetti prodotti editoriali e di merchandising;

acquisizione ed adozione delle più idonee  
strumentazioni/tecnologie necessarie alla vendita ed alla  
sicurezza dei prodotti;

stipula di idonea polizza assicurativa commisurata al valore ed  
alla quantità dei prodotti in vendita;

gestione amministrativa e rendicontazione periodica degli  
incassi.

Il punto vendita resterà aperto al pubblico dalle ore 10.00 alle ore 20.00, dal lunedì al venerdì, e dalle ore 10.00 alle ore 22.00 il sabato e la domenica, con l'impiego di una unità lavorativa per tutto il

periodo di apertura.

Il servizio sarà svolto da personale qualificato che, oltre ad una specifica competenza ed alla conoscenza di almeno due lingue straniere, tra cui l'inglese, risponda a caratteristiche di gentilezza, buona educazione, prontezza, attitudine a relazionarsi con gli altri, orientamento al cliente.

La Società garantirà che il personale preposto a tale attività sia identificabile mediante idonea divisa - che verrà indossata sempre nel rispetto di regole di pulizia e decoro - e badge identificativo.

La Società garantirà, altresì, che l'ambiente in cui si svolgerà il servizio di bookshop verrà tenuto in condizione di pulizia ed ordine.

La Società, inoltre, doterà il locale di apparecchio telefonico/telefax (compatibile ad un uso temporaneo di connessioni fax e/o POS) per eventuali comunicazioni di servizio e/o di emergenza.

I prezzi di vendita saranno definiti dalla Società (che assume il rischio di impresa) e comunicati, per conoscenza, alla Fondazione.

#### **E. Servizio informazioni/call center**

Il servizio verrà realizzato attraverso un *call center*, con l'attivazione di idoneo numero verde gratuito per le telefonate da rete fissa nazionale ed a pagamento, a carico dell'utente, per tutte le altre chiamate. Il servizio fornirà informazioni sul Museo e consentirà di prenotare le visite guidate.

Il servizio sarà attivo dalle ore 10.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni di apertura del Museo.

Le informazioni fornite ai clienti saranno particolarmente dettagliate

e riguarderanno:

Giorni ed orari di apertura del museo;

Costo del biglietto;

Scontistica;

Orari, giorni e modalità di prenotazione del servizio di visita guidata;

Accessibilità da parte dei disabili;

Caratteristiche degli altri servizi offerti (bar, ristorazione, bookshop)

Informazioni relative a mostre temporanee ed eventi occasionali.

Il servizio verrà svolto mediante l'utilizzo di strumentazioni tecnologicamente avanzate, la cui gestione ed assistenza tecnica cederà a carico della Società.

Il servizio sarà svolto da personale qualificato che, oltre ad una specifica competenza ed alla conoscenza di almeno tre lingue straniere, tra cui l'inglese, risponda a caratteristiche di gentilezza, buona educazione, prontezza, attitudine a relazionarsi con gli altri, orientamento al cliente.

**F. Servizio bar/caffetteria**

Il servizio sarà esercitato nei locali del Museo adibiti a tale uso, accessibili anche dall'esterno, ovvero per un pubblico non fruitore del Museo.

Tale servizio sarà svolto dalle ore 7.00 alle ore 22.00 nei giorni di apertura del Museo.

Per l'espletamento del servizio saranno impiegate n. 3 unità

lavorative (due barman ed un cassiere) per l'intero orario di apertura del bar.

Le principali attività svolte saranno:

Servizio al banco;

Servizio ai tavoli;

Servizio contabile, con emissione di ricevuta fiscale;

Gestione amministrativa dell'attività;

Approvvigionamento dei prodotti.

La Società garantirà la buona qualità dei prodotti offerti, prevalentemente di origine campana, nonché della stoviglieria, posateria e tovaglieria.

La Società garantirà, altresì, di operare nell'osservanza di tutte le norme di igiene, mantenendo i locali in ottimo stato di decoro.

Il rischio di impresa del servizio bar è a totale carico della Società, che riconosce alla Fondazione un canone annuo di seguito dettagliato all'art. 8, lett. F

I prezzi al pubblico saranno definiti dalla Società che provvederà, comunque, a comunicarli alla Direzione del Museo.

La Società provvederà a destinare al servizio bar/caffetteria personale specializzato nelle diverse mansioni necessarie alla corretta e completa fornitura del servizio. In particolare, il personale preposto ai contatti con il pubblico dovrà parlare correntemente la lingua inglese.

Tutto il personale, riconoscibile attraverso idonea divisa, dovrà rispondere a caratteristiche di gentilezza, buona educazione,

prontezza, attitudine a relazionarsi con gli altri, orientamento al cliente.

#### **G. Servizio ristorante**

Il servizio sarà svolto nei locali del Museo adibiti a tale uso, accessibili anche dall'esterno, ovvero da un pubblico diverso dai visitatori.

Il ristorante sarà aperto al pubblico dalle ore 12.00 alle ore 16.00 e dalle ore 18.30 alle ore 24.00 nei giorni di apertura del Museo.

Per l'espletamento del servizio saranno impiegati almeno n. 4 unità lavorative (uno chef, un capocameriere, due camerieri) per l'intero orario di apertura del ristorante.

Il servizio prevederà lo svolgimento delle seguenti attività:

Approvvigionamento dei prodotti primari;

Produzione in loco dei piatti offerti;

Servizio ai tavoli e/o a buffet;

Servizio contabile con emissione di ricevuta fiscale;

Gestione amministrativa dell'attività.

La Società garantirà la buona qualità dei prodotti offerti, prevalentemente di origine campana, nonché della stoviglieria, posateria e tovaglieria.

La Società garantirà altresì di operare nell'osservanza di tutte le norme in materia di igiene e sanità, assicurando la manutenzione dei locali in ottimo stato di decoro.

Il rischio d'impresa del servizio di ristorazione cederà ad esclusivo carico della Società, che corrisponderà alla Fondazione il canone



annuo di seguito dettagliato all' art. 8, lett. G.

I prezzi al pubblico saranno definiti dalla Società che provvederà, comunque, a comunicarli alla Direzione del Museo.

La Società provvederà a destinare al servizio ristorante personale specializzato nelle diverse mansioni necessarie alla corretta e completa fornitura del servizio. In particolare, il personale preposto ai contatti con il pubblico dovrà parlare correntemente la lingua inglese.

Tutto il personale, riconoscibile attraverso idonea divisa, dovrà rispondere a caratteristiche di gentilezza, buona educazione, prontezza, attitudine a relazionarsi con gli altri, orientamento al cliente.

#### **H. Servizio di pulizia**

Il servizio comprende la pulizia complessiva di tutti gli spazi in cui è allestita l'esposizione permanente, dei locali bookshop e biglietteria, biblioteca, uffici amministrativi, depositi, locali tecnici, servizi igienici, scale, disimpegni, atrio, cortile centrale e posteriore. Il servizio verrà espletato quotidianamente negli orari di chiusura al pubblico.

La superficie complessiva è di 6.050 metri quadrati; il servizio verrà svolto con 13,5 unità lavorative equivalenti/giorno o, comunque, per un monte ore di servizio complessivo non inferiore alle 34 ore/giorno.

Le principali attività che dovranno essere svolte, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono:

Aspirazione/battitura pavimenti tessili, stuoie e zerbini;

Deodorazione dei servizi igienici;

Deragnatura;

Detersione degli arredi;

Detersione dei davanzali esterni;

Detersione e periodici trattamenti specifici dei pavimenti;

Detersione porte in materiale lavabile;

Disincrostazione dei servizi igienici;

Lavaggio pareti lavabili e superfici vetrose;

Pulizia complessiva dei servizi igienici;

Raccolta differenziata del materiale;

Spolveratura ad umido arredi, punti contatto comune (telefoni, interruttori, pulsantiere, maniglie, tastiere PC) piani di lavoro;

Svuotatura e pulizia cestini e posacenere, con sostituzione dei sacchetti.

Il personale addetto ai servizi di pulizia sarà identificabile attraverso idonea divisa - che verrà indossata sempre nel rispetto di regole di pulizia e decoro - e badge identificativo, e verrà dotato dalla Società di idonee strumentazioni e materiali per poter realizzare il lavoro a regola d'arte. Benché il servizio verrà svolto maggiormente nelle ore di chiusura al pubblico, il personale risponderà a caratteristiche di gentilezza, buona educazione, prontezza, attitudine a relazionarsi con gli altri, orientamento al cliente.

#### **I. Servizio manutenzione ordinaria**

Il servizio comprende la manutenzione ordinaria dell'intero Museo,

intendendo per tale l'insieme degli interventi programmabili e di quelli di emergenza, finalizzati alla continuità del servizio al pubblico, nel rispetto dei livelli qualitativi prefissati.

In particolare verrà svolta una manutenzione programmata ciclica che richieda interventi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di falegnameria, di vetreria, opere idrauliche, opere elettriche e pitturazione; in tale voce è compresa anche la conduzione degli impianti tecnici e di condizionamento. Si prevede l'uso di una squadra operativa in loco di 2,5 unità equivalenti che operano per quattro ore/giorno (per complessive 10 ore/giorno); tale squadra effettuerà la ricognizione dello stato d'uso degli impianti e manufatti per eseguire gli interventi e programmare quelli maggiormente onerosi.

Il programma sarà sottoposto all'approvazione della Direzione della Fondazione.

Per gli interventi di emergenza si garantisce la disponibilità di personale specializzato; la Direzione del Museo segnalerà il guasto e la Società dovrà intervenire entro tre ore dalla chiamata.

**J. Servizio di custodia e vigilanza:**

Il servizio garantirà la presenza di personale specializzato armato 24 ore su 24, al fine di tutelare l'integrità delle opere esposte e delle attrezzature presenti nel Museo. Il servizio sarà assicurato da n. 1 vigilante durante le ore diurne (dalle ore 07.00 alle ore 22.00) e n. 2 vigilanti durante le ore notturne (dalle ore 22.00 alle ore 7.00), per tutti i giorni solari dell'anno.

Resta esclusa dal servizio la fornitura di ogni diversa attrezzatura di *security* che la Fondazione ritenesse opportuno installare.

**K. Servizio di promozione:**

Il servizio consisterà nella realizzazione e gestione del sito web; nella progettazione e realizzazione di loghi, brochure e manifesti; nell'attuazione di operazioni di direct marketing; nella gestione di una newsletter periodica; nella progettazione e realizzazione di un Piano Mezzi annuale.

Il contenuto delle azioni di promozione dovrà essere sottoposto dalla Società all'approvazione della Fondazione.

Il Piano di comunicazione verrà redatto dalla Società annualmente e consegnato alla Fondazione entro il 1° ottobre di ogni anno per la relativa approvazione, la quale dovrà avvenire inderogabilmente entro i trenta giorni successivi alla data di consegna.

Eventuali azioni promozionali relative alle esposizioni temporanee verranno progettate e realizzate dalla Società secondo le specifiche indicate dalla Fondazione nell'affidamento del relativo incarico.

**L. Allestimento mostre ed eventi:**

La Società realizzerà attività di allestimento delle esposizioni temporanee su incarico specifico e sotto la direzione scientifica della Fondazione.

Il servizio potrà prevedere attività di progettazione, coordinamento, trasporto, nonché realizzazione, montaggio e smontaggio delle opere.

**Art. 4 – Esecuzione dei servizi e degli interventi**

La Società gestirà i servizi e gli interventi affidati nel pieno rispetto della vigente normativa, generale e di settore.

La Società potrà gestire i servizi e gli interventi affidati con proprio personale dipendente e con proprie strutture.

La Società, quale stazione appaltante, può procedere all'affidamento dei servizi e degli interventi oggetto del presente contratto nel rispetto della normativa vigente, interna e comunitaria, salva comunque la responsabilità in capo alla Società medesima.

La Società ha piena facoltà, nel rispetto degli standard di qualità di cui ..... di utilizzare le forme e gli strumenti ritenuti più idonei per il conseguimento di più elevati livelli di efficienza, economicità ed efficacia nella gestione dei servizi e degli interventi. Resta inteso che la Società è l'unica responsabile nei confronti della Fondazione, qualsiasi sia la forma scelta per l'espletamento dei singoli servizi e/ o interventi.

La gestione ordinaria dei servizi e degli interventi è svolta secondo un calendario da concordare anno per anno con la Fondazione, volto ad agevolare l'accesso ed il massimo coinvolgimento del pubblico.

L'apertura al pubblico sarà garantita per tutti i giorni dell'anno solare con l'esclusione dei giorni di festività riconosciuti a livello nazionale. Per questi ultimi le parti concorderanno tempi, modalità di gestione e corrispettivi aggiuntivi.

#### **Art. 5 - Durata**

Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione, avrà durata quinquennale e non è tacitamente rinnovabile.

Entro tre mesi dalla scadenza contrattuale, la Fondazione accerterà la

sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per il rinnovo del contratto e, ove verificata detta sussistenza, comunicherà alla Società la volontà di procedere al detto rinnovo.

In caso di mancato rinnovo la Società cesserà la gestione dei servizi e degli interventi.

La Società, in caso di mancato rinnovo, rimetterà i servizi alla stessa affidati a disposizione della Fondazione entro dieci giorni dalla scadenza contrattuale, ovvero nel diverso termine concordato tra le parti senza che la Fondazione sia tenuta ad alcun onere, ovvero a corrispondere alcunché a qualsiasi titolo dovuto.

In caso di inosservanza dei termini di cui al precedente comma, la Fondazione provvederà d'ufficio a liberare da persone e cose i siti affidati per l'espletamento dei servizi e degli interventi con spese a carico della Società.

#### **Art. 6 – Altri servizi**

La Società potrà erogare alla Fondazione servizi ulteriori (accessori e/o aggiuntivi) rispetto a quelli oggetto del presente contratto.

La Fondazione si impegna a chiedere alla Società, in via prioritaria e preferenziale, l'elaborazione di appositi studi di fattibilità relativi agli eventuali servizi ulteriori e/o aggiuntivi identificati nel corso dell'esecuzione del presente contratto.

L'affidamento di servizi ulteriori e/o aggiuntivi dovrà comunque essere oggetto di apposito contratto in cui le parti regolamenteranno diritti, obblighi, costi e risultati da conseguire.

La Fondazione potrà comunque affidare alla Società servizi simili a quelli

oggetto del presente contratto aventi natura occasionale.

**Art. 7 – Continuità dei servizi**

L'esecuzione dei servizi e delle attività oggetto del presente contratto non potrà essere interrotta né sospesa dalla Società per nessun motivo, salvo le cause di forza maggiore previste dalla legge. In tal caso dovrà essere garantito il ripristino del servizio al più presto.

In caso di sospensioni, riduzioni e/o interruzioni del servizio dipendenti da eventi eccezionali o fortuiti (calamità naturali, allagamenti, eventi atmosferici, etc.) o, comunque, non imputabili alla Fondazione o alla Società, ivi comprese le serrate, gli scioperi od altre attività sindacali, i termini e le condizioni, anche economiche, del presente contratto restano invariati.

In caso di sciopero od altre attività sindacali dei propri dipendenti ovvero di eventi eccezionali che comportino riduzione, sospensione e/o interruzione del servizio, la Società è tenuta a darne tempestiva comunicazione al Direttore Generale della Fondazione. In ogni caso, tali eventi, non potranno comportare, a qualsiasi titolo, un diritto di rivalsa della Fondazione nei confronti della Società.

**Art. 8 - Corrispettivi**

**A. Servizio di biglietteria:**

Il corrispettivo annuo che la Fondazione riconoscerà alla Società è pari a Euro ....., oltre IVA, ivi inclusi i costi per il personale, per i servizi di *ticketing*, di informatica, di telefonia, di energia elettrica, ammortamenti, biglietti e divise. Gli incassi ricavati dalla vendita dei biglietti saranno versati alla Fondazione, alla quale spetta la definizione

della politica tariffaria.

**B. Servizio Assistenza di sala:**

Il corrispettivo annuo che la Fondazione riconoscerà alla Società è pari ad Euro ..... oltre IVA , ivi inclusi i costi per il personale, per la relativa formazione, per le divise e per ammortamenti specifici.

**C. Servizio di didattica**

La Società corrisponderà alla Fondazione un canone annuo prestabilito pari a ..... Euro. Gli incassi derivanti da visite guidate resteranno di competenza della Società, alla quale spetta la definizione della politica tariffaria.

**D. Servizio Bookshop:**

La Società corrisponderà alla Fondazione un canone annuo prestabilito pari a ..... euro oltre ad un importo variabile pari al 3% del volume di affari.

Gli incassi derivanti dalle vendite resteranno di competenza della Società.

I prezzi di vendita al pubblico saranno definiti dalla Società (che assume il rischio d'impresa) e comunicati per conoscenza alla Fondazione.

**E. Servizio Informazioni / call center**

Il corrispettivo annuo che la Fondazione riconoscerà alla Società è pari ad Euro ..... oltre IVA, ivi inclusi i costi per il personale e della relativa formazione, nonché per le attrezzature, per i consumi, per il traffico telefonico e per ammortamenti specifici.

**F. Servizio Bar/ caffetteria**



La Società corrisponderà alla Fondazione un canone annuo prestabilito pari a ..... Euro oltre ad un importo variabile pari al 3% del volume di affari.

Ogni onere di gestione resterà a carico della Società, che tratterrà gli incassi.

La Società stabilirà i prezzi di vendita, la politica commerciale e di immagine e li comunicherà per conoscenza alla Fondazione.

#### **G. Servizio Ristorante**

La Società corrisponderà alla Fondazione un canone annuo pari a ..... Euro, oltre ad un importo variabile pari al 6% del volume di affari.

Ogni costo gestionale resta a carico della Società, che tratterrà gli incassi. La Società stabilirà i prezzi di vendita (in quanto si assume il rischio d'impresa), la politica commerciale e di immagine e li comunicherà per conoscenza alla Fondazione.

#### **H. Servizio di Pulizie**

Il corrispettivo annuo che la Fondazione riconoscerà alla Società per il servizio di pulizia è pari ad Euro ..... oltre IVA. In tale corrispettivo sono inclusi i costi per personale, materiali di consumo, attrezzature, ammortamenti e divise.

#### **I. Servizio di Manutenzione ordinaria**

Il corrispettivo annuo che la Fondazione riconoscerà alla Società per il servizio di manutenzione ordinaria programmata è pari ad euro ..... oltre IVA. In tale corrispettivo sono inclusi i costi per il personale, le attrezzature minute e di uso corrente, le divise e gli

ammortamenti specifici. Tutti i materiali di consumo restano a carico della Fondazione secondo un computo trimestrale che la Società presenterà a consuntivo, ferma restando la preventiva approvazione degli interventi da parte della Fondazione. Per gli interventi di maggior onere verrà predisposto un preventivo di tempi e costi, da sottoporre alla Direzione della Fondazione.

Per gli interventi di emergenza la Fondazione corrisponderà alla Società un canone fisso annuo pari ad Euro .....; ogni intervento verrà poi computato a consuntivo. Il costo dell'intervento avrà quale parametro di riferimento la tariffa oraria di manodopera, pari a ..... euro / ora per addetto; mentre il materiale e quant'altro necessario alla realizzazione dell'intervento sarà valutato di volta in volta secondo le necessità.

**J. Servizio di Vigilanza:**

Il corrispettivo annuo che la Fondazione riconoscerà alla Società per il servizio di vigilanza è pari ad Euro ..... oltre IVA. In tale corrispettivo sono inclusi i costi per personale, per le divise e gli ammortamenti specifici. Ogni attrezzatura necessaria per la sicurezza del sito e delle opere resterà a carico della Fondazione.

**K. Servizi di Promozione**

Il corrispettivo annuo che la Fondazione corrisponderà alla Società per il servizio di promozione è pari ad Euro ..... oltre IVA all'anno.

**L. Allestimento di mostre ed eventi**

Il corrispettivo che la Fondazione riconoscerà alla Società per il servizio di allestimento verrà definito di volta in volta in relazione allo specifico progetto ed alle attività richieste alla Società.

In occasione di mostre temporanee e/o eventi, i corrispettivi dovuti per il servizio di biglietteria, di assistenza in sala e di pulizia, dovranno essere incrementati in ragione dei maggiori oneri derivanti da un più intenso afflusso di visitatori (a titolo esemplificativo e non esaustivo: incremento delle necessarie unità di personale) mediante la stipula di appositi atti aggiuntivi.

#### **Art. 9 – Modalità di pagamento**

I corrispettivi che la Fondazione riconoscerà alla Società saranno liquidati in sei rate annue posticipate, con cadenza bimestrale, a far data dalla effettiva attivazione di ciascun servizio e/o intervento.

Per i servizi “a prestazione” (manutenzione, allestimenti, etc) il corrispettivo sarà liquidato a 60 giorni dalla data di emissione della fattura.

I canoni che la Società corrisponderà alla Fondazione saranno liquidati in sei rate annue posticipate con cadenza bimestrale a far data dalla effettiva attivazione di ciascun servizio e/o intervento .

#### **Art. 10 – Obblighi della Società**

La Società, nello svolgimento delle attività affidate, si obbliga:

- a garantire che la gestione dei beni e delle attività culturali avvenga con modalità che promuovano il miglioramento della qualità dei servizi offerti e della valorizzazione dei beni culturali;
- a garantire che la gestione dei servizi e degli interventi avvenga nel rispetto dei principi di efficienza, di economicità e di efficacia, tenuto conto degli obiettivi e degli standard qualitativi, quantitativi ed economici secondo i parametri fissati dal presente contratto;
- ad uniformare la erogazione dei servizi ai principi di uguaglianza dei

	diritti degli utenti, imparzialità, continuità e regolarità della prestazione del servizio pubblico;	
	- a custodire e mantenere tutti i siti, gli impianti, le strutture e le relative pertinenze, in stato di perfetta efficienza ed idoneità all'uso da parte dei visitatori;	
	- a garantire la regolare esecuzione delle attività affidate nel rispetto di tutte le normative vigenti, con particolare riferimento a quelle in materia di sicurezza;	
	- a munirsi delle iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze, permessi e quant'altro prescritto dalla legge e dai regolamenti, necessari alla esecuzione del contratto;	
	- a garantire che al personale utilizzato nell'espletamento dei servizi e degli interventi, di cui al presente contratto, venga corrisposto un trattamento retributivo nel rispetto dei Contratti Collettivi Nazionali di Categoria, nonché delle leggi e dei regolamenti vigenti;	
	- ad assicurare l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia previdenziale ed assistenziale, di sicurezza e protezione dei lavoratori;	
	- a garantire la totale estraneità della Fondazione e della Regione Campania da qualsivoglia controversia dovesse sorgere tra la stessa Società ed il personale utilizzato e/o tra la Società e terzi;	
	- a garantire l'elevato livello qualitativo delle competenze del personale coinvolto nell'esecuzione di ogni attività oggetto del presente contratto, con particolare riguardo agli standard di cui .....	
	.....	
	- ad assumere ogni onere e spesa relativi alle utenze e a quant'altro	

strettamente connesso allo svolgimento dei servizi e degli interventi.

**Art. 11 - Beni ed impianti**

I beni e gli impianti ubicati nel Museo vengono affidati alla Società per la gestione dei relativi servizi ed interventi.

Essi sono specificamente individuati mediante apposito inventario da redigersi al momento della loro consegna.

Eventuali errori o inesattezze nella loro individuazione, ovvero nei dati ad essi riferiti potranno essere fatti rilevare da entrambe le parti entro sessanta giorni dalla data di consegna.

La Società, all'inizio ed al termine dell'affidamento, provvederà, a propria cura e spese, a volturare tutte le utenze relative agli impianti in esercizio, relativamente ai soli locali di: biglietteria, ristorazione, bar, *bookshop*.

Alla scadenza contrattuale la Società non avrà diritto a percepire dalla Fondazione alcun compenso o rimborso per le opere migliorative eseguite sui beni e sugli impianti che resteranno di pertinenza regionale.

**Art. 12 - Responsabilità e coperture assicurative**

Qualora dall'esecuzione del presente contratto e dalle attività ad esso connesse, nonché dall'uso di beni ed impianti, derivassero danni di qualunque natura alla Regione, alla Fondazione o a terzi (danni a cose, persone, interruzioni di attività, perdite patrimoniali, ecc.), la Società ne assume ogni responsabilità ed è tenuta ad intervenire tempestivamente per il ripristino immediato dei danni alle cose (ove possibile), con assunzione diretta, a proprio esclusivo carico, di tutti gli oneri indennitari e/o risarcitori.

In ogni caso la Società è tenuta a dare tempestiva comunicazione al Direttore Generale della Fondazione di qualunque evento dannoso si sia

verificato nel corso dell'esecuzione delle attività e/o degli interventi di cui al presente contratto.

La Società sottoscriverà una polizza assicurativa per la responsabilità civile atta a garantire la copertura generale per i rischi relativi alla sua attività, con particolare riguardo ai danni causati a terzi (lesioni personali, danni a cose, interruzione di attività, perdite patrimoniali, ecc.), ed alla Fondazione, nonché ai danni alle opere preesistenti o a quelle sulle quali si eseguiranno servizi e/o interventi per l'intera durata dell'affidamento, se non già coperti da garanzie assicurative stipulate dalla Fondazione e/o dalla Regione. La polizza assicurativa dovrà essere esibita alla Fondazione successivamente al suo perfezionamento che dovrà avvenire, in ogni caso, prima dell'inizio delle attività previste dal presente contratto.

La Società sarà ritenuta unica e diretta responsabile nei confronti della Regione, della Fondazione e dei terzi per il risarcimento dei danni di qualsiasi tipo, senza alcuna possibilità di chiamare in causa per il risarcimento eventuali soggetti estranei al presente contratto.

La Società non risponderà dei danni derivanti dall'omessa, ritardata od incompleta attuazione di interventi qualora tali eventi derivino da ritardi o carenze, contestati e formalizzati dalla Società, imputabili alla Fondazione nell'adozione degli atti di propria competenza.

**Art. 13 - Controllo della gestione dei servizi e degli interventi**

La Fondazione si riserva il diritto di controllare, attraverso il Direttore Generale, in qualità di Supervisore, che la gestione dei servizi e degli interventi avvenga nel pieno rispetto delle condizioni fissate dal presente contratto ed in particolare degli obiettivi e degli standard qualitativi .....

.....

Al fine di consentire alla Fondazione di esercitare tale controllo, nonché per la verifica dell'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente, la Società si impegna a fornire al Supervisore tutte le informazioni dallo stesso richieste, a consentire visite ed ispezioni ed ogni altra operazione conoscitiva di carattere tecnico.

La Società si obbliga a comunicare alla Fondazione, entro il mese di Aprile di ogni anno:

- i dati relativi all'esercizio precedente concernenti il livello di servizio offerto;
- i dati tipici della gestione, relativi all'esercizio precedente, con particolare riferimento - a titolo esemplificativo e non esaustivo - a:
  - a) andamento della vendita dei biglietti e dati relativi al numero di visitatori registrati, secondo idonee divisioni per tipologia;
  - b) numero di operatori utilizzati, secondo idonee suddivisioni per categoria;
  - c) numero di ore di servizio;
  - d) rilevazioni statistiche in ordine al livello di soddisfazione del mercato;
  - e) una relazione nella quale siano descritti e documentati i dati relativi agli investimenti, ai servizi, agli interventi ed ai tempi di realizzazione degli stessi.

La Società dovrà comunicare alla Fondazione, per l'assunzione dei provvedimenti di propria competenza, ogni elemento utile a garantire la piena osservanza del presente contratto.

La Società si obbliga ad adottare un sistema di qualità aziendale certificato, relativo ai servizi oggetto di affidamento, entro un triennio dalla data di stipula del presente contratto.

**Art. 14 – Contestazioni, inadempimenti, penali**

La Fondazione, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento di scarsa importanza imputabile alla Società - che non rientri tra le ipotesi di risoluzione del contratto di cui al successivo art. 16 - applicherà una penale a carico della Società commisurata all'entità dell'inadempimento e/o del ritardo come di seguito determinata.

Nell'ipotesi di ritardo nell'esecuzione del servizio e/o dell'intervento, la penale applicata sarà pari ad euro ..... per ogni giorno lavorativo di ritardo, fino ad un massimo pari al 5% dei singoli corrispettivi stabiliti per ciascun servizio e/o intervento di cui al precedente art. 8.

Negli altri casi di inadempimento, non dovuto a ritardo, la penale sarà pari ad un importo complessivamente non superiore al 5% dei singoli corrispettivi stabiliti per ciascun servizio e/o intervento di cui al precedente art. 8.

Prima di procedere all'applicazione della penale, la Fondazione dovrà contestare alla Società l'eventuale addebito mediante formale diffida scritta.

La diffida, da inviarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dovrà contenere l'esatta descrizione dei fatti contestati ed un congruo termine per l'adempimento.

Entro il termine indicato, la Società potrà presentare le proprie deduzioni o provvedere all'adempimento.

Resta inteso che il pagamento delle penali non pregiudicherà il diritto per la



Fondazione di richiedere il risarcimento di eventuali danni subiti.

L'applicazione di tutte le penali di cui al presente articolo avverrà secondo la disciplina civilistica.

La Società dovrà provvedere al pagamento delle penali entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

#### **Art. 15 - Cauzione**

La Società, a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni contenute nel presente contratto, presenterà, prima dell'avvio del servizio, garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari al 3% degli importi affidati.

La Fondazione potrà escutere totalmente o parzialmente la garanzia anche a copertura delle penali comminate ai sensi del precedente art. 14.

La Società s'impegna a ricostituire l'intero ammontare entro 30 giorni dalla comunicazione di avvenuta escussione, pena la risoluzione del contratto. In tal caso la Fondazione provvederà a diffidare la Società per la reintegra della cauzione.

Decorso inutilmente il termine di trenta giorni dalla ricezione della diffida, il contratto si intenderà risolto.

#### **Art. 16 - Risoluzione del contratto**

Il contratto si intenderà risolto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi :

- a) qualora la società venga dichiarata in stato di fallimento, posta in liquidazione o venga sottoposta ad altra procedura concorsuale, tale da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto contrattuale per il venir meno delle garanzie e delle condizioni di stabilità originarie;

- |   |
|---|
| b) per gravi e reiterati ritardi o interruzioni dei singoli servizi ed interventi di cui all'art. 3, che non ne consentano ovvero ne compromettano il regolare svolgimento; |
| c) per l'erogazione di servizi e/o per la realizzazione di interventi di livello inferiore agli standard qualitativi .....  |
| d) per gravi e/o reiterati inadempimenti degli obblighi di cui all'art. 10 e dell'art. 13 del presente contratto;   |
| e) per cessione del contratto da parte della Società;   |
| f) per mancata costituzione o reintegrazione della garanzia fideiussoria di cui al precedente art. 15 e della polizza assicurativa di cui al precedente art. 12;            |
| g) per mancata corresponsione, da parte della Società, dei canoni convenuti di cui al precedente art. 8.  |

**Art. 17 - Revoca dell'affidamento**

La Fondazione può esercitare il potere di revoca dell'affidamento alla Società per gravi motivi di pubblico interesse, non sussistendo, in tal caso, le ragioni di opportunità per la prosecuzione del rapporto.

**Art. 18 - Regolazione dei rapporti alla scadenza dell'affidamento**

In caso di mancato rinnovo del contratto, allo scadere del termine contrattuale, o in qualsiasi altro caso di interruzione anticipata della stessa, non potrà essere posta a carico della Fondazione la prosecuzione del rapporto di lavoro o di incarico con il personale dipendente della Società o di eventuali terzi gestori.

**Art. 19 – Riservatezza**

La società si obbliga a garantire, nell'esecuzione dei servizi e/o degli

intereventi, il rispetto di tutto quanto previsto dalle disposizioni di cui alla L. 675/96 e s.m.i.

**Art. 20 - Domicilio**

Agli effetti contrattuali e giudiziari, la società elegge il proprio domicilio in Napoli presso la propria sede legale.

**Art. 21 - Foro competente**

Per ogni contestazione che dovesse sorgere in ordine all'interpretazione, attuazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del presente contratto, in deroga alle norme del codice di procedura civile in materia di competenza, esclusivamente competente sarà il Foro di Napoli.

**Art. 22 - Disposizioni transitorie**

Qualora non si riesca a provvedere alla voltura dei contratti d'utenza (ad esempio luce, acqua, gas) al momento del passaggio della gestione e le spese di dette utenze siano ancora sostenute dalla Fondazione, la Società si impegna a rimborsare la Fondazione fino alla avvenuta volturazione.

**Art. 23 - Spese contrattuali e registrazione**

Le spese tutte dipendenti e conseguenti alla stipula del presente atto sono a carico della Società.

Il presente atto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso in quanto il corrispettivo rientra nel campo di applicazione della normativa in materia di IVA.

**Art. 24 – Disposizioni finali**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia al Contratto di Servizio Quadro, alle norme legislative ed alle altre disposizioni vigenti in materia.

**Art. 25 - Allegati**

1) .....

2) .....

.....

3) .....

Letto, approvato e sottoscritto:

per la Fondazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

.....

per la Società SCABEC s.r.l.

L' Amministratore Unico

.....